

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2022)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1967  
(V. Stampato n. 3247)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 gennaio 1967*

---

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei  
tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,  
concluso a Roma il 22 febbraio 1965

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

Art. 1.

È approvato il Protocollo tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per i servizi aerei, concluso a Roma il 22 febbraio 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 del Protocollo stesso.

ALLEGATO

**PROTOCOLLO**

I Rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della Repubblica Italiana e i Rappresentanti del Ministero dell'aviazione civile dell'U. R. S. S., in vista della effettuazione di servizi aerei di linea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1.**

Per l'applicazione del presente Protocollo:

a) l'espressione « Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile » significa per la Repubblica Italiana oltre che tale Ministero (Ispettorato generale dell'aviazione civile) ogni altra persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal suddetto Ispettorato generale. L'espressione « Ministero dell'aviazione civile » significa per l'U. R. S. S. oltre che tale Ministero ogni altra persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal suddetto Ministero dell'aviazione civile. Nel presente Protocollo detti Ministeri saranno indicati con l'espressione « i Ministeri »;

b) l'espressione « linee aeree concordate » significa le linee aeree indicate nell'articolo 3 del presente Protocollo, e corrisponde all'espressione « linee aeree congiuntamente servite » usata nell'Accordo per prestazioni reciproche di servizi concluso tra la compagnia Alitalia e l'Aeroflot.

**ARTICOLO 2.**

L'esercizio delle linee aeree concordate dovrà tenere conto di quanto previsto nell'Accordo per prestazioni reciproche di servizi tra l'Alitalia e l'Aeroflot firmato a Roma in data 11 dicembre 1964.

**ARTICOLO 3.**

Le linee aeree concordate sono stabilite come segue:

a) Rotte per i servizi sovietici: Mosca-punti intermedi in U. R. S. S.-punti intermedi in Europa come scali tecnici-Roma e viceversa.

b) Rotte per i servizi italiani: Roma-punti intermedi in Italia-punti intermedi in Europa come scali tecnici-Mosca e viceversa.

c) L'Alitalia e l'Aeroflot nell'esercizio delle linee aeree concordate possono omettere qualsiasi punto intermedio.

d) Le rotte che dovranno seguire gli aeromobili sovietici sul territorio italiano per l'esercizio dei servizi aerei sopra specificati sono così stabilite:

*da Mosca a Roma:*

NDB Umago;  
NDB/VOR Chioggia;  
NDB Ferrara;  
NDB Peretola;  
NDB/VOR Bolsena;  
NDB Campagnano;  
NDB Fiumicino;  
Aeroporto Fiumicino;

*da Roma a Mosca:*

Aeroporto Fiumicino;  
A1C;  
A1B;

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NDB Giglio;  
NDB/VOR Elba;  
NDB Peretola;  
NDB Ferrara;  
NDB/VOR Chioggia;  
NDB Umago;

e) le rotte che dovranno seguire gli aeromobili italiani sul territorio dell'U. R. S. S. per l'esercizio dei servizi aerei sopra specificati sono così stabilite:

*da Roma a Mosca:*

Malaia Dobron;  
Vysotskoe;  
Bronica;  
Bobrka;  
Zolochew;  
Shepetovka;  
Cherniachow;  
Bishev;  
Kiev;  
Koshany;  
Semenovka;  
Briansk;  
Iuhnov;  
Klimentievo;  
Ivanovskoe;  
Mosca Sheremetievo;

*da Mosca a Roma:*

Mosca Sheremetievo;  
Ostashevo;  
Iuhnov;  
Briansk;  
Semenovka;  
Koshany;  
Kiev;  
Bishev;  
Cherniachow;  
Shepetovka;  
Zolochew;  
Bobrka;  
Bronica;  
Vysotskoe;  
Malaia Dobron;

f) Gli aeromobili sovietici che operano nello spazio aereo e negli aeroporti italiani e gli aeromobili italiani che operano nello spazio aereo e negli aeroporti sovietici sono obbligati all'osservanza della legislazione e della regolamentazione vigenti rispettivamente in Italia e in U. R. S. S. in materia di assistenza radioelettrica al volo (servizio della circolazione aerea, servizio della meteorologia aeronautica, servizi delle telecomunicazioni aeronautiche e servizi di ricerca e salvataggio).

ARTICOLO 4.

I Ministeri s'impegnano ad adottare, attraverso gli organi nazionali competenti nelle singole materie, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'esercizio delle linee aeree concordate. I Ministeri assicureranno, per questo scopo, agli aeromobili dell'Alitalia e dell'Aeroflot l'uso di tutti i mezzi tecnici di comunicazione e di aeronavigazione e altri servizi necessari per l'esercizio delle suddette linee.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ARTICOLO 5.

Le informazioni e l'assistenza concesse secondo le norme contenute nel presente Protocollo dovranno essere sufficienti a soddisfare le ragionevoli richieste per la sicurezza dei voli.

## ARTICOLO 6.

Le informazioni fornite dai Ministeri attraverso gli organi competenti devono comprendere tutti i dati necessari relativi agli aeroporti di destinazione e alternati da essere usati per l'esercizio delle linee aeree concordate e alle rotte percorribili dagli aeromobili entro i rispettivi territori, alle assistenze radio e a tutti gli altri mezzi necessari per il controllo del traffico aereo.

## ARTICOLO 7.

Le informazioni debbono comprendere anche tutte le rispettive situazioni meteorologiche che debbono essere fornite sia prima che durante il volo lungo le rotte concordate. La trasmissione delle informazioni meteorologiche dovrà essere fatta in codice internazionale e nei periodi di tempo che tengano conto degli orari approvati delle linee aeree concordate.

## ARTICOLO 8.

I Ministeri s'impegnano a fornire a titolo continuativo, attraverso gli organi nazionali competenti, tutte le informazioni relative a quanto previsto nei precedenti articoli 6 e 7 del presente Protocollo e la trasmissione tempestiva di avvisi agli aeronaviganti contenenti variazioni alle suddette informazioni, agli Enti incaricati dei servizi di assistenza al volo e alle compagnie esercenti. Gli avvisi saranno compilati sotto forma di NOTAM di prima classe e trasmessi attraverso i mezzi internazionali di comunicazione oppure con NOTAM di seconda classe (per iscritto) allorché è prevedibile che il destinatario possa riceverli in tempo utile. I NOTAM saranno compilati in lingua inglese.

## ARTICOLO 9.

I Ministeri si impegnano a trasmettersi reciprocamente, attraverso gli organi nazionali competenti, le pubblicazioni di informazioni aeronautiche (AIP) relative alle informazioni di carattere continuativo. La trasmissione delle pubblicazioni di informazioni aeronautiche e dei NOTAM dovrà iniziare al più presto possibile e in ogni caso prima dell'inizio dell'esercizio dei voli sulle linee aeree concordate.

## ARTICOLO 10.

Gli equipaggi degli aeromobili che operano sulle linee aeree concordate debbono avere una completa conoscenza delle regole dell'aria (regole generali di volo, regole di volo a vista, regole di volo strumentale) e delle procedure del servizio di controllo del traffico aereo in vigore sul territorio dell'Italia e dell'U. R. S. S.

## ARTICOLO 11.

I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a fornire prima di ciascun volo, e, nel caso di necessità, durante il volo sui propri territori, le seguenti informazioni agli equipaggi degli aeromobili interessati:

a) informazioni relative agli impianti tecnici degli aeroporti e alle condizioni di atterraggio necessarie per l'esercizio dei voli;

b) informazioni scritte, carte, grafici e informazioni verbali supplementari circa la situazione meteorologica esistente e prevista sulle rotte e sugli aeroporti di destinazione e alternati.

## ARTICOLO 12.

Prima del volo il comandante dell'aeromobile deve presentare il piano di volo al servizio di controllo del traffico aereo del Paese da cui inizia il volo. Il volo deve essere effettuato secondo tale piano eventualmente variato dal competente servizio di controllo del traffico aereo. Varianti al piano di volo da parte del comandante sono ammesse durante il volo soltanto previa autorizzazione del rispettivo servizio di controllo del traffico aereo, salvo casi di evidente necessità che richiedano l'adozione di misure immediate di emergenza.

Il comandante dell'aeromobile sarà considerato responsabile dell'azione intrapresa che verrà segnalata appena possibile al competente ente del servizio di controllo del traffico aereo.

## ARTICOLO 13.

Il comandante dell'aeromobile deve assicurare l'ascolto continuo sulle frequenze prescritte dei collegamenti terra-bordo-terra nello spazio in cui vola e deve attenersi alle vigenti regole sulla segnalazione della posizione e alle condizioni meteorologiche osservate in volo.

## ARTICOLO 14.

I collegamenti tra gli aeromobili e gli Enti a terra del servizio di controllo del traffico aereo debbono essere effettuati in radiotelegrafia nella lingua inglese.

## ARTICOLO 15.

Gli aeromobili che saranno impiegati dall'Alitalia e dall'Aeroflot sulle linee aeree concordate debbono essere equipaggiati con gli adeguati mezzi di navigazione e telecomunicazione necessari per poter seguire con precisione le rotte aeree concordate, per poter mantenere i prescritti collegamenti con gli Enti a terra e per poter atterrare sugli aeroporti di destinazione o alternati autorizzati.

## ARTICOLO 16.

Per lo scambio delle informazioni necessarie per l'esercizio delle linee aeree concordate, e per la trasmissione dei NOTAM di prima classe gli organi nazionali competenti dovranno:

- a) utilizzare i canali di comunicazione esistenti tra Roma e Mosca;
- b) se sarà necessario nel futuro stabilire una linea diretta di comunicazione tra Roma e Mosca, questa linea potrà essere utilizzata per assicurare l'esercizio regolare e soddisfacente delle linee concordate e per lo scambio di informazioni fra gli organi nazionali competenti.

## ARTICOLO 17.

I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a prestare qualsiasi aiuto agli aeromobili dell'Alitalia e dell'Aeroflot che volano lungo le rotte indicate nell'articolo 3 del presente Protocollo. Nel caso di emergenza o di sinistri sul territorio dell'Italia e dell'U. R. S. S. gli aeromobili dell'altra nazionalità dovranno godere del medesimo trattamento riservato agli aeromobili nazionali.

In caso di incidente aereo agli aeromobili dell'Alitalia e dell'Aeroflot nei territori rispettivamente dell'U. R. S. S. e dell'Italia, le Autorità dello Stato sul cui territorio si è verificato l'incidente dovranno informare immediatamente le Autorità dell'altro Stato con i mezzi più celeri e promuoveranno subito un'inchiesta circa motivi e circostanze dell'incidente.

Le Autorità dello Stato sul cui territorio si è verificato l'incidente dovranno prendere le misure possibili per assicurare la conservazione delle prove, ivi compresa la sicura custodia dell'aeromobile e del suo contenuto, per tutto quel periodo che risulti necessario ai fini di una inchiesta e presteranno adeguata assistenza ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile.

Le dette Autorità dovranno facilitare l'accesso all'aeromobile, al suo contenuto e a qualsiasi parte di esso; però se l'aeromobile, il suo contenuto, o parte di esso giacciono in una zona entro la quale le Autorità stesse ritengono impossibile permettere tale accesso, dovranno effettuare la rimozione fino ad un punto ove possa esserne autorizzato l'accesso.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le Autorità dello Stato la cui compagnia ha subito l'incidente aereo saranno autorizzate a nominare un rappresentante accreditato e consulenti che siano presenti all'inchiesta.

La Commissione d'inchiesta dovrà consentire al rappresentante accreditato l'esame del relitto sul luogo dell'incidente, l'interrogatorio, attraverso la Commissione d'inchiesta, dei testimoni oculari e degli altri testimoni per informazioni pertinenti all'incidente, la completa disponibilità di tutte le informazioni, prove e delle riproduzioni autentiche di tutti i documenti relativi all'inchiesta.

Un rapporto contenente le risultanze dell'inchiesta dovrà essere inviato con la massima sollecitudine, da parte delle Autorità dello Stato che hanno istituito l'inchiesta, alle Autorità dello Stato a cui appartiene l'aeromobile che ha subito l'incidente.

## ARTICOLO 18.

Le Compagnie aeree Alitalia e Aeroflot potranno istituire, la prima nella capitale dell'U. R. S. S. e la seconda nella capitale della Repubblica Italiana, una propria rappresentanza per l'esercizio delle linee aeree concordate.

Il personale di ciascuna rappresentanza potrà essere composto da 2 elementi al massimo.

Per l'apertura e l'esercizio della propria rappresentanza, le compagnie aeree Alitalia e Aeroflot si atterranno alle norme vigenti in materia nel Paese ospitante, con l'osservanza del principio della reciprocità.

## ARTICOLO 19.

I rappresentanti nonché i membri degli equipaggi degli aeromobili dell'Alitalia e dell'Aeroflot dovranno avere, rispettivamente, la cittadinanza italiana e dell'U. R. S. S.

## ARTICOLO 20.

Gli aeromobili dell'Alitalia e dell'Aeroflot impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate sono ammessi nel territorio rispettivamente dell'U. R. S. S. e dell'Italia in esenzione dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale.

## ARTICOLO 21.

I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotte nel territorio rispettivamente dell'U. R. S. S. e dell'Italia per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'Alitalia e dell'Aeroflot, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, sono esenti dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale, sotto l'osservanza delle formalità doganali applicate nei suddetti territori.

## ARTICOLO 22.

I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'Alitalia e dell'Aeroflot, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, sono ammessi nel territorio rispettivamente dell'U. R. S. S. e dell'Italia in esenzione dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale, anche quando tali materiali siano usati o consumati nel corso di voli degli aeromobili stessi al di sopra dei suddetti territori.

## ARTICOLO 23.

I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo che gli aeromobili dell'Alitalia e dell'Aeroflot, impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate, prendono a bordo nel territorio rispettivamente dell'U. R. S. S. e dell'Italia per l'uso esclusivo degli aeromobili stessi, sono esenti dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale sotto l'osservanza delle formalità doganali applicate nei suddetti territori.

## ARTICOLO 24.

I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti articoli, godono delle esenzioni doganali e fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso rispettivamente delle Autorità doganali dell'Italia e dell'U. R. S. S.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel caso che tali materiali non possano essere usati o consumati, essi debbono essere riesportati. In attesa del loro consumo o riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

## ARTICOLO 25.

I Ministeri si impegnano reciprocamente a prestare ogni possibile collaborazione per la concessione dei visti di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai membri degli equipaggi degli aeromobili nonché al personale della rappresentanza rispettivamente dell'Alitalia e dell'Aeroflot.

## ARTICOLO 26.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della Repubblica Italiana accorda alla compagnia Aeroflot di operare, sulle linee aeree concordate, con aeromobili IL-18 o TU-104 con frequenza una volta la settimana.

Il Ministero dell'aviazione civile dell'U. R. S. S. accorda alla Compagnia Alitalia di operare, sulle linee aeree concordate, con aeromobili Caravelle o DC-8 con frequenza una volta la settimana.

Gli orari dei servizi dovranno essere presentati per l'approvazione ai Ministeri almeno 30 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore.

La data di inizio dei servizi come ogni cambiamento delle frequenze e degli orari dovranno essere preventivamente concordati fra i Ministeri.

## ARTICOLO 27.

I Ministeri cercheranno di risolvere mediante consultazioni ogni controversia che dovesse sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente Protocollo.

## ARTICOLO 28.

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello Scambio di Note tra i Ministeri degli affari esteri da effettuarsi dopo la ratifica, se prevista dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Protocollo avrà la durata di un anno e si intende prorogato di anno in anno se non denunciato almeno 90 giorni prima della sua scadenza.

Fatto a Roma il 22 febbraio 1965 in duplice originale, nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Ministero  
dei trasporti e dell'aviazione civile  
della Repubblica Italiana

FELICE SANTINI

Per il Ministero  
dell'aviazione civile  
dell'U. R. S. S.

PAVIEL CIULKOV